

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (BA) TUCCI     | Presidente                                                |
| (BA) PORTA     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) BARTOLINI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) CIPRIANI  | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) BOTTALICO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 29/07/2026

### FATTO

Il ricorrente - debitore principale di un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente (n. 420550817) e di un contratto di mutuo fondiario (n. 8808687) conclusi con la banca resistente, rispettivamente, in data 17/09/2020 e in data 13/05/2021 - lamenta l'illegittimità delle segnalazioni negative censite a suo carico nell'archivio privato di informazioni creditizie CRIF (EURISC), per mancanza del presupposto formale, giacché disposte in mancanza di preavviso. In particolare il ricorrente afferma: di essersi rivolto ad un istituto di credito per ottenere nuova finanza e di avere ricevuto il diniego dall'intermediario interpellato per la presenza di iscrizioni pregiudizievoli; che dall'esame delle visure rilasciate dal Sic Crif (Eurisc) si evince l'esistenza di segnalazioni negative effettuate dalla Banca resistente, a fronte di ritardi nei pagamenti delle rate del mutuo e sconfinamenti del fido regolato in conto corrente; che in data 16/01/2026 ha presentato formale reclamo alla banca onde ottenere la cancellazione delle iscrizioni contestate, oltre al risarcimento del danno patito, ricevendo riscontro negativo.

Ciò premesso, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 5, comma 6, del Codice di Condotta per i SIC privati, che pone l'obbligo a carico dei Partecipanti di inviare agli interessati una comunicazione contenente il preavviso di imminente segnalazione al verificarsi di ritardi nei pagamenti. Sostiene che il preavviso rappresenta un atto unilaterale recettizio per cui incombe "sul creditore l'onere di provare l'effettivo adempimento all'obbligo di invio di tale comunicazione" (cita Trib. di Verona, sent. n. 163/2016; Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 14685/2017). Richiama, altresì, il Provvedimento del Garante della Privacy n. 438/2017, assumendo che nel caso in esame la banca avrebbe agito in modo "automatico e sproporzionato", in assenza del necessario preavviso. Sostiene che la segnalazione illegittima sia

fonte di danno ingiusto e risarcibile ai sensi dell'art. 2043 e 2050 c.c. Deduce che, ove il soggetto segnalato sia un imprenditore, il danno può essere presunto, in quanto le segnalazioni in Eurisc (Crif) e in CR come "cattivo pagatore" comportano la sua automatica esclusione dal sistema creditizio, ovvero l'impossibilità di accedere al credito (cita Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29252/2024). Il ricorrente invoca pertanto la tutela dell'Arbitro chiedendo di: "[a]ccertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente presso la banca dati CRIF S.p.A. e ogni altro Sistema di Informazione Creditizia privato, effettuata [dalla Banca], per violazione dell'obbligo di preavviso e per carenza dei presupposti sostanziali e, per l'effetto, ordinare [alla Banca] di provvedere all'immediata cancellazione di ogni dato negativo"; [c]ondannare [la Banca] al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal ricorrente a causa della condotta illegittima, da liquidarsi in via equitativa in una somma non inferiore ad Euro 5.000,00, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo". Il ricorrente pretende, altresì, la refusione delle "spese e competenze della presente procedura".

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario deduce la correttezza del proprio operato rilevando come, in riferimento al rapporto di mutuo ipotecario n. 8808687, le contribuzioni nei Sic trovino pieno fondamento nella situazione oggettiva di inadempimento del cliente, incorso in reiterati ritardi nel pagamento delle rate, secondo quanto evincibile dai solleciti inviati, a partire dal 2023, a mezzo posta ordinaria all'indirizzo originariamente comunicato al mutuatario. Nel ribadire la legittimità sostanziale delle segnalazioni in parola, la resistente dichiara di averne comunque disposto la cancellazione rimborsando al cliente l'importo di € 20,00 versato per la presentazione del ricorso.

Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 420550817, la banca rileva che le segnalazioni disposte siano diretta conseguenza di persistenti e reiterati sconfinamenti rispetto al limite di affidamento concesso. Sottolinea che nel periodo compreso tra "il 2023 e il mese di novembre 2024", talune lettere contenenti il preavviso di segnalazione sono state inviate al precedente indirizzo del cliente, mentre a partire dal mese di dicembre 2024 la banca ha provveduto all'inoltro delle missive recapitate al nuovo indirizzo di residenza comunicato dal Cliente. Fa presente di aver dunque procurato la cancellazione delle segnalazioni in discorso limitatamente al periodo compreso tra agosto 2023 e novembre 2024, ritenendo pienamente legittime quelle successive, giacché precedute da missive (recanti l'informativa preventiva) correttamente "indirizzate e giuridicamente efficaci".

La resistente eccepisce, inoltre, l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, in quanto del tutto carente sotto il profilo dell'allegazione e della prova. Sul punto richiama il consolidato orientamento dell'ABF secondo cui il danno derivante da segnalazione illegittima nei SIC non può ritenersi sussistente in via automatica, ma deve essere specificamente allegato e rigorosamente provato (cita Coll. Milano, Dec. n. 8076/2020). Del pari, in ordine all'istanza di refusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, la resistente richiama la consolidata giurisprudenza ABF secondo cui tali spese sono rimborsabili solo qualora siano caratterizzate da ragionevolezza, effettività e necessità (cita ABF Coll. Napoli, Dec. nn. 2706/2015, 12/2014, 3664/2013). Rassegna dunque le proprie conclusioni chiedendo all'Arbitro di "dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla cancellazione delle segnalazioni presenti in Crif e in subordine di rigettare integralmente le ulteriori richieste del ricorrente, in quanto manifestamente infondate".

Le parti hanno depositato memorie di replica e controreplica insistendo per le rispettive conclusioni.

## DIRITTO

La vicenda in esame verte sulla presunta illegittimità delle segnalazioni negative del nominativo del ricorrente censito, ad opera della resistente, nell'archivio privato di informazioni creditizie (CRIF), a seguito dei ritardi registrati in fase di rimborso del credito somministrato in esecuzione dei contratti di mutuo e di apertura di credito conclusi inter partes.

La materia è regolata dall'art. 125, comma 3, Tub, a mente del quale "i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma". Rileva, altresì, l'art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con le indicazioni contenute nel Provv. n. 163 del 12 settembre 2019, con delibera n. 324 del 6 ottobre 2022; cfr. *doc. web n. 9818201*), il quale dispone che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Le modalità, anche digitali e innovative, per garantire la ricezione di detto preavviso sono definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell'Allegato 1 al presente Codice di condotta.

Alla stregua delle norme citate, la regolarità dell'iscrizione del nominativo di una persona in un sistema privato di informazioni creditizie è subordinata al previo avviso fornito all'interessato dell'imminente segnalazione. In base ai principi civilistici, trattandosi di atto recettizio, incombe sull'intermediario – che eccepisce di aver provveduto alla trasmissione del preavviso – l'onere di provare che lo stesso sia quantomeno pervenuto all'indirizzo del destinatario (arg. ex artt. 1334, 1335, cod. civ.). Muovendo da tali assunti, l'orientamento consolidato dell'Arbitro è nel senso di ritenere legittima una segnalazione operata nei menzionati archivi al ricorrere di due presupposti: la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare tempestivamente il cliente della sua prossima iscrizione.

Operate queste premesse, nella fattispecie in esame il ricorrente, senza disconoscere la sussistenza di ritardi nel versamento delle rate del finanziamento e il superamento reiterato del limite di fido accordato, lamenta di essere stato censito illegittimamente nell'archivio privato di informazioni creditizie gestito da CRIF S.p.A. in difetto dei presupposti, segnatamente per mancanza del preavviso di segnalazione, per cui ne chiede la cancellazione. A sostegno della doglianza, il medesimo produce le visure rilasciate dal SIC Crif che evidenziano:

- i) relativamente al mutuo n. 8808687, che alla data di ultimo aggiornamento (30/11/2025) il prestito è classificato come "Accordato/In essere", risulta indicato un numero massimo di rate scadute ed impagate pari a 3 nel mese di aprile 2025, il primo ritardo nei pagamenti visibile (2 rate) risale al mese di dicembre 2025 e non risulta segnalato alcun peggior stato;
- ii) in ordine al rapporto di apertura di credito regolato sul conto corrente n. 420550817, alla data di ultimo aggiornamento (31/10/2025) il fido concesso per l'importo di € 1.500,00 risulta nella fase "Accordato/In essere", il primo superamento del limite di fido visibile (importo utilizzato € 2.055,00) risale al mese di novembre 2023 e non è valorizzato alcun peggior stato.

In ordine al rapporto di mutuo ipotecario, la resistente ha prodotto in atti plurimi solleciti di pagamento, contenenti l'informativa sulle segnalazioni nei SIC, sprovvisti di qualsiasi evidenza attestante la ricezione delle missive all'indirizzo del destinatario. Tuttavia, nel costituirsi parte dell'odierno procedimento, la convenuta ha documentato - attraverso la produzione di visure più aggiornate (27/04/2026) rilasciate dal gestore dell'archivio citato - l'intervenuta cancellazione delle segnalazioni negative riconducibili al mutuo ipotecario n. 8808687. Pertanto, con riguardo all'istanza di cancellazione delle segnalazioni generate dal mutuo può ritenersi venuto meno l'interesse alla statuizione di questo giudicante sul punto (arg. ex art. 100, c.p.c.; cfr. ABF Coll. Napoli, Dec. n. 1294/2014).

Dalle medesime evidenze si evince, altresì, la rimozione delle segnalazioni - scaturite dal rapporto di apertura di credito regolato sul c/c n. 420550817 - effettuate dall'intermediario nel periodo compreso

tra agosto 2023 e novembre 2024. A quest'ultima determinazione la resistente sembra essere pervenuta poiché, nel periodo menzionato, parte delle comunicazioni sono state inviate al precedente indirizzo del cliente, sicché non vi è prova che il preavviso sia giunto a conoscenza dell'interessato. Diversamente, a partire dal mese di dicembre 2024, l'intermediario ha dichiarato di aver provveduto all'invio delle comunicazioni contenenti l'informativa preventiva all'indirizzo di residenza ufficiale del cliente (che coincide con quello riportato nel certificato di residenza storico del ricorrente a partire dal 14/05/2021). Al riguardo, assume rilievo la missiva (in atti) datata 11/12/2024, spedita a mezzo raccomandata A/R e corredata dalla relativa ricevuta di ritorno nella misura in cui consente di ritenere provato il recapito della comunicazione e la restituzione della stessa al mittente, per compiuta giacenza, in data 23/01/2025. (cfr. ABF Coll. Milano, Dec. n. 11007/2022; Coll. Napoli, Dec. n. 6488/2015; Coll. Roma, Dec. n. 5531/2017).

Ne consegue che la contestata iscrizione scaturita dall'andamento irregolare del rapporto di apertura di credito regolato sul c/c n. 420550817, nel periodo di visibilità successivo al mese di dicembre 2024, appare assistita, sul piano formale e sostanziale, dai necessari presupposti per ritenere legittimo l'operato del segnalante (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 7397/2022; Coll. Milano, Dec. n. 11007/2022; Coll. Napoli, Dec. n. 6488/2015; Coll. Roma, Dec. n. 5531/2017), in quanto, come non si è mancato di affermare, la "comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'interessato, attesa la funzione del preavviso" (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4632/2023). Pertanto, avendo l'intermediario resistente già procurato la rimozione dei dati censiti precedentemente, l'istanza di cancellazione delle iscrizioni visibili nel Sic Crif a nome del ricorrente si rivela infondata e non può dunque trovare accoglimento.

A non diverso esito deve pervenirsi con riguardo alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale genericamente avanzata dal ricorrente, non avendo la parte fornito la prova del nocumento in concreto subito sotto ambedue i profili. In proposito si richiama il principio costantemente affermato in dottrina e in giurisprudenza secondo cui non è configurabile il c.d. danno in re ipsa, per cui grava sulla parte danneggiata che invoca il risarcimento l'onere di fornire la prova del pregiudizio in concreto risentito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25 marzo 2009, n. 7211), non essendo sufficiente, per quanto occupa, la mera allegazione di dinieghi di credito provenienti da altri intermediari basati sulla presenza di segnalazioni presso le banche dati creditizie, incombendo sul ricorrente l'onere di provare il danno con maggiore analiticità (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 10172/2023, 7434/2023); in difetto, non è possibile neppure procedere alla liquidazione equitativa, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti, però, obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 30 aprile 2010, n. 10607; ABF Coll. Coord., Dec. n. 1642/2019; Coll. Milano, Dec. nn. 8747/2020, 15377/2018). Peraltro, con riferimento al danno non patrimoniale, allorquando l'illegittimità di una segnalazione tragga origine da ragioni esclusivamente procedurali, questa condizione non è sufficiente per dedurre la prova della lesione sostanziale della sfera reputazionale della parte ricorrente (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 1642/2019, 9311/2016). Nel caso di specie, il ricorrente non ha svolto allegazioni specifiche quanto al nesso causale tra danno e condotta contestata, né ha prodotto evidenze a supporto, limitandosi ad affermare l'esistenza di un generico pregiudizio alla propria reputazione personale e professionale. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE